

Premessa

POSIZIONE DEL PROBLEMA, RAGIONI, METODO E PROGRAMMA DI INDAGINE

SOMMARIO: 1. Introduzione: nuovi spunti per la risoluzione di un antico problema. – 2. La fotografia dell'esistente: discrezionalità e insindacabilità come *Leitmotive* del *diritto vivente* in tema di c.t.u.. – 2.1. Segue: a) l'*an* (prima e nel corso) della consulenza. – 2.2. Segue: b) la scelta del consulente. – 2.3. Segue: c) la delimitazione dell'ambito di indagine del c.t.u. (ovvero, i quesiti). – 2.4. Segue: d) la valutazione. – 3. Il «paradosso della perizia» alla prova del *diritto vigente*: il ricorso all'ausiliario come *dovere* del giudice e *diritto* delle parti, a prescindere dalla *natura* del mezzo. – 4. Dal «diritto processuale» al «diritto giudiziario»: verso la specializzazione (non solo giuridica, ma anche epistemica) del giudice.

«Jura novit curia. Cet axiome exprime à la fois toute l'étendue du champ de compétence du juge mais aussi ses limites. Si l'on exige du juge la lourde tâche de connaître le droit, et tout le droit, on ne peut exiger de lui l'omniscience quant aux questions extra-juridiques. Dans cette optique, le rôle des experts de justice est crucial»¹.

1. Introduzione: nuovi spunti per la risoluzione di un antico problema

Il rapporto tra scienza e diritto, da sempre problematico, ha ricevuto, in concomitanza con il periodo dell'emergenza sanitaria, attenzione ancora crescente, finendo per attingere anche settori ove gli studi sul punto hanno tradizionalmente scarseggiato², principalmente in ragione della constatata improprietà

¹ C. SOULARD, *Préface*, in CONSEIL NATIONAL DES COMPAGNIES D'EXPERTS DE JUSTICE, *Le vade-mecum de l'expert de justice*, in www.cncej.org, 2025, p. 3.

² V., *ex multis*, M. DORATO, *Disinformazione scientifica e democrazia. La competenza dell'esperto e l'autonomia del cittadino*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2019 e L. DI MAJO, *Gli*

del giurista dinanzi non solo ai risultati della scienza medica, ma anche, e prima ancora, alla diversità di opinioni tra “esperti”.

Non è però su questa scia, quanto su quella degli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità – impegnatasi da ultimo in questioni di rilievo sistematico relative alla disciplina del procedimento di istruzione probatoria mediante consulente tecnico, del tutto indipendenti dalla (e invero preesistenti alla) pandemia³ –, che si colloca il presente studio, in realtà avviato anni fa: al tempo, al fine di evidenziare le complessive criticità della disciplina attuale della figura e del prodotto esitato dall’attività del consulente tecnico d’ufficio e di proporre un modello alternativo di «giudice a due teste», apparso l’unico capace di rispondere ai dettami dell’*intellectual due process*, che a propria volta trova fondamento tanto giuridico – dalla Carta costituzionale domestica essendo dato trarre un principio di idoneità del giudice – quanto epistemico, una volta affermata la necessità, comune in realtà a tutte le branche del sapere, di riconoscere una deferenza epistemica nei confronti dell’esperto.

Quella convinzione non è mutata – tant’è che la proposta troverà spazio anche nel presente lavoro, sebbene solo *in fine* –, come non è mutato il convincimento che le criticità già individuate permangano. Anzi: le stesse, non prese in carico neppure dalle ultime riforme approvate⁴ o in cantiere⁵, appaiono acute

esperti nei processi decisionali di legislatore e Corte costituzionale. Contributo allo studio dei rapporti tra scienza, politica e diritto, Jovene, Napoli, 2023.

³ Cass., sez. un., 1° febbraio 2022, n. 3086 e Cass., sez. un., 28 febbraio 2022, n. 6500, su cui v. F. AULETTA, *L’istruzione probatoria mediante consulente tecnico: la Corte profert de thesauro suo nova et vetera*, in *Giur. it.*, 2022, pp. 2136 ss.; A. ALFIERI, *La natura della nullità della consulenza tecnica d’ufficio: il chiarimento delle sezioni unite*, in *Foro it.*, 2022, I, cc. 1798 ss.; G. SATTA, *I poteri del CTU chiariti dalle Sezioni Unite*, in *Diritto & Giustizia*, 2022(23), pp. 7 ss.; V. ANSANELLI, *Il consulente tecnico d’ufficio — Un piccolo giudice alla ricerca della verità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, pp. 1207 ss.; S. PINI, *Verso un nuovo “statuto” del consulente tecnico d’ufficio?*, *ivi*, 2023, pp. 327 ss.

⁴ Come rileva F. CAPASSO, *Intelligenza artificiale e c.t.u.: un limite alla discrezionalità del giudice?*, in *DPCIEC*, 2025, p. 73, «anzi, la creazione dell’elenco nazionale dei c.t.u. (in cui sono riportati i nominativi di tutti gli esperti iscritti agli albi dei vari tribunali), in uno alla modifica della disposizione che consente di scegliere il c.t.u. anche fuori dall’albo (art. 22 disp. att. c.p.c.) non ha fatto che accrescere lo stato di assoluta soggezione delle parti alle scelte del giudice».

⁵ Il 1° aprile 2025 sono stati assegnati alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato tre disegni di legge in materia di CTU (Atto Senato dd.dd.ll. nn. 1065, 1068 e 1076): di questi, i primi due riguardano i compensi; l’ultimo, ben più rilevante in questa sede, vorrebbe invece prevedere l’istituzione di un «corso base propedeutico all’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio» e l’introduzione di un obbligo di aggiornamento per i professionisti già iscritti, da assolversi mediante la frequenza di «corsi o seminari [...] in materie giuridiche, processuali o metodologiche, riferite alle diverse discipline, della durata complessiva di almeno dodici ore nell’arco di tre anni» (v., rispettivamente, gli artt. 1 e 2 d.d.l. n. 1076). Previsioni

a seguito dei più recenti approdi giurisprudenziali: non tanto perché non si condivida la soluzione da ultimo affermata delle Sezioni unite, che, in realtà, in buona parte riprende la tesi già altrove sostenuta⁶; quanto perché la stessa, nella misura in cui conferisce ancor maggiore centralità all'istruzione probatoria a mezzo del consulente, fatalmente determina l'accentuarsi della sperequazione tra cause sostanzialmente assimilabili, epperò decise *con o senza* l'apporto peritale... *a discrezione del giudice*.

È mutata, invece, la finalità, per la maturata consapevolezza che compito primo dell'interprete insoddisfatto dello stato del diritto vigente (e/o vivente) non è proporre riforme, quanto offrire letture *de iure condito* alternative a quella auspicabilmente da scartare. Ciò che appare senz'altro possibile, oggi più di ieri, anche – seppur non esclusivamente – in ragione del sopravvenire di studi che, per via diversa, giungono alle medesime conclusioni già attinte a suo tempo: da un lato, l'esistenza di un vero e proprio diritto alla consulenza tecnica (con tutto quanto ne consegue non solo in punto di *an* del procedimento di istruzione probatoria a mezzo di consulente tecnico d'ufficio, ma pure di ulteriori svolgimenti procedurali) è stato recentemente sostenuto, in Francia, da Cédric Chapelle⁷, sulla base di argomenti (il diritto di accesso al giudice, nell'accezione venuta delineandosi nella giurisprudenza di Strasburgo, e quello alla prova, riconosciuto tanto dalla Corte EDU quanto dalla Cassazione francese) astrattamente mobilitabili anche dal giurista italiano; dall'altro, il concetto di deferenza epistemica, da tempo noto agli *scholars* stranieri e da me già evocato a supporto della necessità di circoscrivere fortemente il potere di apprezzamento discrezionale dell'elaborato peritale da parte del giudice, è stato finalmente approfondito anche dalla dottrina italiana, grazie all'opera di Michele Ubertone⁸.

Le poche battute che precedono consentono già di individuare i due profili che verranno particolarmente all'attenzione, e che corrispondono agli estremi del procedimento di istruzione probatoria a mezzo di consulente tecnico d'ufficio: quello iniziale, dell'*an* della consulenza, e quello terminale, della valutazione del prodotto dell'esperto; e tuttavia, come subito si dirà, è l'intero

entrambe di per sé apprezzabili nel fine, ma prevedibilmente destinate – ancora una volta – ad infrangersi contro l'estrema discrezionalità del giudice, come visto libero di scegliere il consulente anche al di fuori degli albi (e, quindi, tra professionisti non soggetti agli introducendi obblighi).

⁶F. AULETTA, V. CAPASSO, *Lo statuto dei poteri del consulente tecnico d'ufficio: ansia da nomofilachia... con colpo di scena finale*, in *Corr. giur.*, 2020, pp. 1531 ss.

⁷C. CHAPPELLE, *L'expertise civile à l'épreuve des droits fondamentaux*, Thèse, Université Côte d'Azur, 2018.

⁸M. UBERTONE, *Il giudice e l'esperto: deferenza epistemica e deferenza semantica nel processo*, Giappichelli, Torino, 2022.

procedimento, nell'interpretazione invalsa nella prassi, a presentare criticità, nella misura in cui l'asserita discrezionalità del giudice, dai più ricavata dall'art. 61 c.p.c., informa tutti i suoi svolgimenti, sì da restituire l'immagine di un modulo completamente sottratto ad un controllo esterno: non solo di legittimità, ma anche – e prima ancora – dell'interprete teorico, che parrebbe allora dover rinunciare ad ogni pretesa di analisi prescrittiva.

2. La fotografia dell'esistente: discrezionalità e insindacabilità come *Leitmotive del diritto vivente* in tema di c.t.u.

In realtà, che l'intero procedimento di istruzione probatoria a mezzo del consulente tecnico d'ufficio sia soggetto al potere discrezionale del giudice è affermazione non nuova; e tuttavia, finché un vizio di motivazione ha trovato espressa menzione nel catalogo dei motivi di ricorso elencati dall'art. 360 c.p.c., la giurisprudenza di legittimità ha dato mostra – sia pur con gli inevitabili contrasti e con non poche oscillazioni – di voler tracciare un limite a simile discrezionalità, imponendo al giudice di dar conto delle proprie scelte.

Il panorama è mutato a seguito della riforma del 2012, che, come noto, ha – per l'ennesima, e, *per il momento*, ultima volta⁹ – riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostituendo alla censura «per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio» quella «per omesso esame *circa*», e non «*di*», «un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». E, benché in dottrina si sia evidenziato come, almeno nelle pronunce rese a poca distanza dal *dictum* delle Sezioni unite del 2014 – che hanno letto la riforma nel senso della riduzione del vizio di motivazione (ricondotto all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) al minimo costituzionale¹⁰ e ritenuto che quello di cui al n. 5 costituisca «un vizio specifico che

⁹ L'art. 360 c.p.c. è stato invero modificato anche dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (d'ora innanzi sempre indicato come riforma Cartabia), che ha tuttavia lasciato immutati i motivi di ricorso, limitandosi a trasferire nella disposizione dedicata alle «[s]entenze impugnabili e [ai] motivi di ricorso» il meccanismo della doppia conforme (v. il nuovo comma 4 dell'articolo citato), già introdotto nell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. in uno al c.d. filtro in appello, e sopravvissuto all'abrogazione di quello.

¹⁰ Con la conseguenza che «l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di 'sufficienza', nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico', nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili', nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile'»: Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053, in

concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia)»¹¹ – quest'ultimo abbia spiegato minima influenza sul segno delle decisioni della Corte¹², nelle affermazioni più recenti la cesura si è fatta più netta, pur non essendosi – ancora a distanza di 13 anni – esauriti i costi di transizione derivanti dalla novella del 2012.

In realtà, se si resta al livello delle affermazioni di principio, l'osservazione della giurisprudenza di legittimità sembra suggerire altrimenti: i principi enunciati dal massimo consesso nomofilattico risultano, invero, tuttora formalmente ossequiati. Così, perfettamente in linea con le Sezioni unite, la giurisprudenza manifesta pochi dubbi sulla nozione di «decisiv[ità]» del fatto omesso – nel senso che la sua considerazione debba prospetticamente apparire «idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa» – e sulla necessità che anche tale condizione sia «chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l'omissione compiuta ma la sua

Riv. dir. proc., 2014, p. 1594, con nota di F. PORCELLI, *Sul vizio di «omesso esame circa un fatto decisivo»*; in *Corr. giur.*, 2014, p. 1241, con nota di C. GLENDI, *At ille murem peperit (nuovamente a proposito di un altro “non grande arresto” delle Sezioni Unite)*; in *Dir. e pratica trib.*, 2014, II, p. 460, con nota di S. DALLA BONTÀ, *Le Sezioni Unite enunciano l'applicabilità del riformulato art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. e del meccanismo della c.d. doppia conforme al ricorso per cassazione in materia tributaria*.

Quanto alla motivazione *per relationem*, la stessa resta ammessa purché, «secondo un principio generale dell'ordinamento, desumibile dagli art. 3 l. n. 241 del 1990, e 7, 1° comma, l. n. 212 del 2000, per gli atti amministrativi (e valido, a maggior ragione, in forza dell'art. 111 Cost., per l'attività del giudice), il rinvio [sia] operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione *per relationem*» (Cass., 3 giugno 2016 n. 11508), e non si traduca in una motivazione meramente apparente: così, in particolare, se il giudice d'appello ben può motivare «richiamando la motivazione del giudice di primo grado e perfino la ricostruzione in fatto in quella sede effettuata», resta che «il percorso argomentativo de[bb]a essere in ogni caso tale da consentire la comprensibilità della fattispecie concretamente verificatasi, l'autonomia del processo deliberativo compiuto dal giudice di appello dopo aver preso in considerazione, per arrivare alla formazione del suo convincimento, i motivi di appello, e la riconducibilità della fattispecie esaminata al principio di diritto richiamato»: Cass., 9 maggio 2017 n. 11227; nello stesso senso, Cass., 3 luglio 2018 n. 17403.

¹¹ Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053, cit.

¹² V. S. DALLA BONTÀ, *Le sezioni unite tornano su interpretazione ed applicazione del «nuovo» art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c. Notazioni critiche e prospettive future*, in *Dir. prat. trib.*, 2015, pp. 730 ss. (in nota a Cass., sez. un., 22 settembre 2014, n. 19881) che discorre di un (quantomeno iniziale) «minimalismo di effetti» della novella. La notazione è anche di S. BOC-CAGNA, *Errore materiale e correzione dei provvedimenti del giudice*, Jovene, Napoli, 2017, p. 147, che (*ibid.*, nota 141) segnala come alcune pronunce successive alle Sezioni unite abbiano ritenuto ammissibile un controllo sulla sufficienza della motivazione analogo a quello esercitato nella vigenza del testo ante-2012.

assoluta determinazione a modificare l'esito del giudizio»¹³. E ancora, e per quanto qui maggiormente interessa, se già la più autorevole articolazione della Corte aveva sottolineato che «[l]'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie», nelle definizioni progressivamente affinate il concetto stesso di «fatto» rilevante ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è stato ulteriormente precisato: deve trattarsi di «un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante»; con la conseguenza che non sarebbe censurabile la pretermissione di «una “questione” o un “punto”», o di «una moltitudine di fatti e circostanze, o [de]l “vario insieme dei materiali di causa”», e neppure di «argomentazioni o deduzioni difensive» o «elementi istruttori»¹⁴.

Quando dalle formule astratte si passa all'applicazione pratica, tuttavia, il panorama appare assai meno coerente, i principi enunciati con riferimento al nuovo testo dovendo coordinarsi con quelli affermati in materie attigue: in particolare, se la formale scomparsa del vizio di motivazione dal testo dell'art. 360 c.p.c. avrebbe dovuto indurre un ripensamento in ordine al corretto incasellamento di *errores in procedendo* prima (malamente, ma senza grosse conseguenze) ricondotti al motivo di cui al n. 5, la cieca reiterazione dei precedenti ha finito per ampliare (sin troppo) lo spazio di insindacabilità dell'operato dei giudici di merito¹⁵.

Si è infatti già da tempo segnalata un'«utilizzazione [...] assai frequente [...] della formula del n. 5 che determina una contaminazione con la censura prevista dal n. 4»: ed invero, oggi come ai tempi in cui scriveva Mazzarella, «[m]olte doglianze per difetti della motivazione in realtà sottopongono alla Corte la violazione di qualche norma processuale, come per esempio, l'art. 112 o gli artt. 115 e 116 c.p.c., se non addirittura la violazione di vere e proprie norme sostanziali nella qualificazione della fattispecie»¹⁶: ciò che, prima della riforma, non

¹³ Cass., 13 ottobre 2022 n. 29954, anche per ulteriori richiami giurisprudenziali. Anche sul punto, la conformità alle affermazioni delle Sezioni unite appare piena: la più volte citata Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053 aveva infatti già sottolineato la necessità, per la parte ricorrente, di indicare «il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso».

¹⁴ Questa la ricognizione operata da Cass., 29 ottobre 2018 n. 27415, ove una messe di precedenti che pare superfluo riportare.

¹⁵ M. MENICUCCI, *Il motivo di ricorso per cassazione civile in particolare nelle cause di lavoro*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 17.

¹⁶ F. MAZZARELLA, *Analisi del giudizio civile di cassazione*², CEDAM, Padova, 1994, p. 80.

determinava problemi pratici particolari, il vizio – pur malamente veicolato – avendo ampie possibilità di essere comunque rimediato, stante la latitudine del n. 5; ma che oggi risulta costituzionalmente intollerabile, nella misura in cui l'iterazione di una giurisprudenza maturata nel vigore del vecchio testo determina, di fatto, l'incensurabilità di quelle che sono (sempre state) vere e proprie violazioni di legge. Come, appunto, segnalato dall'a. appena menzionato, ciò vale certamente nel caso della violazione dell'art. 112 c.p.c., che, da tempo indebitamente assoggettata ad una sorta di "filtro motivazionale", prima comunque piuttosto permissivo, risulta ormai sostanzialmente incensurabile, sol che vi sia stata una *interpretazione purchessia* della domanda, in spregio al ruolo di giudice del fatto processuale, pacificamente riconosciuto alla Corte ove si tratti di *errores in procedendo*¹⁷; ma lo stesso è a dirsi, sotto molti profili, per taluni vizi derivanti dallo scorretto esercizio dei poteri del giudice in tema di consulenza tecnica¹⁸. Alla giustificazione di tale affermazione – che si cercherà di fornire in prosieguo – risulta tuttavia preliminare una sintetica ricognizione della giurisprudenza maturata negli ultimi decenni.

¹⁷ M. MENICUCCI, *Il motivo*, cit., p. 61 ss.; ma v. anche, *si vis*, V. CAPASSO, *L'eccesso di pronuncia e il suo controllo in Cassazione, tra (in)volontarietà dell'errore del giudice e volontà degli atti di parte*, in *Giusto proc. civ.*, 2021, pp. 791 ss.

¹⁸ Le ricadute della riforma del 2012 – e della lettura che di essa hanno fornito le Sezioni unite – con particolare riferimento al «diritto alla prova scientifica» sono analizzate da R. POLI, *La prova scientifica e il suo controllo in Cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, pp. 1223 ss., e ID., *Diritto alla prova scientifica, obbligo di motivazione e sindacato in sede di legittimità*, in *Giust. civ.*, 2018, pp. 417 ss., che giustamente osserva che, se il problema della limitazione del sindacato sulla motivazione si pone in generale, esso assume particolare pregnanza con riferimento al tema in discorso: invero, «la particolarità della prova scientifica in punto di obbligo di motivazione rispetto alle altre prove libere – prove libere non scientifiche, i cui risultati pertanto si basano sul sapere appartenente alla cultura dell'uomo medio (senso comune e massime di esperienza) –, sta nel fatto che l'insieme di conoscenze utilizzate dal giudice nella gestione della prova scientifica (gestione in senso lato, che include ammissione, acquisizione e valutazione) non è agevolmente apprezzabile dall'uomo medio. Di conseguenza, è necessario che le scelte del giudice siano spiegate in modo particolarmente accurato e rigoroso, poiché altrimenti non è possibile verificare *ex post*, attraverso un esame della motivazione della sentenza, se il giudice abbia fatto o meno buon uso del suo prudente apprezzamento, vale a dire se abbia reso decisioni congrue, adeguate, condivisibili dalla collettività di riferimento e non, invece, decisioni prive di sufficiente base logica o, addirittura, del tutto sganciate dalla comunità scientifica di riferimento» (R. POLI, *Diritto alla prova*, cit., p. 423).

2.1. Segue: a) l'an (prima e nel corso) della consulenza

Anzitutto, la stessa Corte definisce «consolidato orientamento» quello secondo cui «la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario»; con l'ulteriore precisazione che «la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice»¹⁹.

Vero è che l'analisi dei repertori mostra un panorama molto meno coeso di quanto la pronuncia appena citata parrebbe suggerire; ed anzi, ad onta dell'asserita graniticità dell'orientamento menzionato, è facile rilevare come lo stesso conviva con l'altro, che precisa invece che «il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va temperato con l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata in merito ad una questione tecnica rilevante per la definizione della causa», altrimenti incorrendo in un vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità; ma, posto che il contrasto latente non risulta certamente tranquillante, va osservato, da un lato, che, al fine di integrare una motivazione sufficiente, è(ra) ritenuto sufficiente anche il mero riferimento a «cognizioni proprie», non altrimenti specificate e/o certificate, «integrat[e] da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata»²⁰; dall'altro, che quella in discorso sembra costituire una *giurisprudenza ad esaurimento*, destinata a venir meno con il progressivo smaltimento dell'arretato, stante la nota riduzione al «minimo costituzionale» della motivazione²¹.

¹⁹ V., per citare solo alcuni precedenti nello spazio di oltre quarant'anni, Cass., 13 gennaio 2020, n. 326; Cass., 5 luglio 2007, n. 15219; Cass., 2 marzo 2006, n. 4660; Cass., 8 giugno 1982, n. 3465.

²⁰ Cass., 27 ottobre 2004, n. 20814, più di recente ripresa da Cass., 3 gennaio 2011, n. 72. Ma v. già Cass., 16 luglio 2003, n. 11143; Cass., 17 gennaio 2001; Cass., 21 luglio 1995, n. 7964.

²¹ Vale la pena, tuttavia, sottolineare sin d'ora l'esistenza di ipotesi particolari, rispetto alle quali il dovere di ostendere le ragioni della reiezione è sì affermato, ma (sol perché) trova *fonti diverse ed ulteriori* rispetto all'art. 111, comma 6, Cost. Così, si afferma che, «in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, ove i genitori siano considerati privi delle capacità genitoriali sulla base di elementi, dati e valutazioni offerte dai servizi sociali, ossia da organi dell'amministrazione, che hanno osservato e avuto contatti con il bambino e i suoi genitori, ove

Infatti, benché non constino, allo stato, pronunce che abbiano espressamente ricusato l'orientamento "garantista" in tema di *an* della c.t.u. *a motivo* della novella del 2012, tanto è avvenuto rispetto ad *altri profili*: esemplificativo è il passaggio della motivazione di Cass., 24 novembre 2020, n. 26709, che, nel ritenere consentito il rigetto implicito delle doglianze mosse alla consulenza tecnica in sede impugnazione, precisa di «non ignora[re] [...] come si sia affermato che [...] "qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non sia tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "*per relationem*" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente, essendo invece diversa l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, posto che in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio *ex art. 360 n. 5 c.p.c.*, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione, ma trattasi di affermazioni che appaiono pertinenti in relazione alla previgente formulazione dell'art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c. (applicabile *ratione temporis* anche nella vicenda da cui si è tratto il principio ora riportato), ma che non possono reputarsi tuttora invocabili in relazione alla novella del 2012. Infatti, è stato precisato che [...] solo il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c., come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sicché non risulta invocabile il vizio in esame nella diversa ipotesi in cui si contesti la correttezza della valutazione del fatto risultante dalla perizia d'ufficio, assumendosi, senza però addurre fatti di cui sia stata omessa la disamina, che sarebbe erronea la valutazione operata dal tecnico d'ufficio.

È pur vero che, secondo una diversa opinione [...], sarebbe deducibile il

questi ultimi contestino tali dati e risultanze ed il giudizio finale di loro inidoneità, facendo richiesta di una valutazione della loro personalità e capacità educativa e direttiva del minore per il tramite di un consulente tecnico esperto nella materia, il giudice chiamato a dirimere la controversia, ove sia specificamente richiesto di tale mezzo istruttorio, in considerazione dei personalissimi coinvolti dall'esito finale del giudizio, non eludere l'istanza ma deve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni che facciano ritenere superfluo l'adozione di quel mezzo istruttorio, considerato necessario anche dalla giurisprudenza CEDU»: cfr. Cass., 26 marzo 2015, n. 6138, cui si richiama, più di recente, Cass., 26 giugno 2019, n. 17165.

Sul tema si tornerà, anche per il ruolo che la giurisprudenza di Strasburgo in materia svolge nel complessivo ragionamento di C. CHAPELLE, *L'expertise civile*, cit., *passim*.

vizio di cui all'art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c. novellato, oltre che per il mancato esame delle risultanze della CTU, anche nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un'acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza dare adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, ma risulta dirimente la considerazione che nella fattispecie la sentenza impugnata ha esplicitamente argomentato circa le ragioni per le quali riteneva non condivisibili le osservazioni di parte attorea, non potendosi più far richiamo, alla luce della novella del 2012 al solo elemento dell'insufficienza della motivazione».

Certo, si rinvencono tuttora pronunce che reiterano la "vecchia" giurisprudenza, nonostante il mutamento normativo: è il caso, ad esempio, di Cass., 16 dicembre 2022, n. 37027, per la quale va ribadito che «il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra sì nel potere discrezionale del giudice del merito, ma va temperato con l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa, con conseguente sindacabilità in sede di legittimità, sotto il profilo della mancata adeguata motivazione, della decisione di procedere (o non procedere, come nel caso in esame) alla richiesta di intervento di ausiliare tecnico in materia [...]; nell'esercizio di tale potere discrezionale in ordine alla decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio, il giudice, nel motivare il rigetto dell'istanza di ammissione, deve dimostrare di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare; pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono che si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza medico-legale, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso, costituisce una carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza [...], segnatamente in materia (accertamento di eventuale nesso causale tra attività lavorativa con esposizione a fattori di rischio e patologie tumorali ad eziologia multi-fattoriale) che presuppone nozioni tecniche non sostituibili con sole allegazioni di parte ed a fronte di doveri informativi gravanti sul datore di lavoro». Ma dalla lettura integrale del testo si evince come i riferimenti siano a pronunce ante-novella²², o comunque intervenute in fattispecie alle

²² Cass., 3 gennaio 2011, n. 72.